



VADEMECUM CANAPA SATIVA ITALIA PER ESERCENTI 2023

SCHEMA DI TUTELA DELL'ESERCENTE

L'adozione di un approccio repressivo risulta non solo inutile, ma anche dannoso per l'economia italiana. È necessario riconoscere l'importanza e la legittimità del settore della canapa. La presenza di documentazione adeguata e il rispetto delle normative vigenti attestano la liceità dell'attività dell'esercente. Pertanto, in presenza di tali requisiti, ulteriori controlli da parte delle forze dell'ordine non dovrebbero essere necessari.

1. Riferimenti Normativi

- Sentenza n. 30475/2019, Sezioni Unite della Corte di Cassazione: Stabilisce la liceità della commercializzazione di prodotti derivati da Canapa Sativa L. privi di effetti psicotropi e non destinati all'uso drogante.
- Corte di giustizia europea: Libera commercializzazione in tutto il territorio europeo della canapa industriale nella sua interezza e in tutte le sue parti

2. Esiti Giurisprudenziali

- La giurisprudenza ha riconosciuto di fatto con molteplici assoluzioni e archiviazioni la legittimità della commercializzazione di prodotti a base di canapa, a condizione che rispettino i limiti di THC previsti dalla normativa vigente.

3. Provvedimenti Amministrativi

- Decisione n. 2613/2023 del TAR Lazio: Annullamento del decreto ministeriale che proibiva la vendita di infiorescenze di canapa, ribadendo la distinzione tra canapa industriale e cannabis ad alto contenuto di THC.

4. Adempimenti Pratici

- I fornitori sono tenuti a fornire all'esercente attestazioni di conformità dei prodotti ai limiti di THC stabiliti, ottenute da un laboratorio certificato Accredia. Ogni lotto di prodotto deve corrispondere a quanto dichiarato sul certificato di analisi.
- Fatturazione elettronica: ogni anno i coltivatori di canapa versano all'erario milioni di euro di IVA

5. Limiti di THC

- Conformemente alla Circolare del Ministero dell'Interno 31/07/18, il contenuto di THC nei prodotti a base di canapa non può superare lo 0,5%.

Documentazione a disposizione dell'esercente

- Attestazione di conformità del prodotto fornita dal produttore/grossista
- Risultati di analisi di laboratorio accreditato che attestano il contenuto di THC del prodotto
- Il presente vademecum
- Documenti commerciali standard, quali fatture e documenti di trasporto (DDT)
- Eventuale documentazione correlata, come contratti di fornitura, ordini di acquisto, ecc.



INTRODUZIONE

Siamo in un'epoca di transizione, un periodo di cambiamenti rapidi e dinamici nel quale l'industria della Canapa Sativa sta guadagnando riconoscimento per il suo immenso potenziale di crescita economica, innovazione sociale e sostenibilità ambientale. Tuttavia, nonostante le sue molteplici applicazioni positive, il settore affronta una serie di sfide normative e di percezioni pubbliche errate che ne ostacolano la piena realizzazione.

È qui che Canapa Sativa Italia (CSI), l'associazione che rappresenta i coltivatori, i produttori e i rivenditori italiani, svolge un ruolo chiave. Tramite l'attività di informazione e lavoro istituzionale, CSI mira a promuovere un clima normativo e di supporto più favorevole all'industria della canapa. Per raggiungere questo obiettivo, è fondamentale che tutti gli attori coinvolti si uniscano e collaborino attivamente con CSI. L'associazione si impegna a sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sull'importanza del settore della canapa, illustrare le sue applicazioni positive e promuovere le sue potenzialità economiche e ambientali.

Questo vademecum è una risorsa preziosa per tutti coloro che operano nel settore della canapa. Fornisce una guida pratica per navigare nel panorama normativo italiano, chiarisce i limiti legali per la vendita dei prodotti e sottolinea l'importanza del rispetto delle normative per garantire un settore sicuro, legale e prospero.

Siamo convinti che la collaborazione di tutti noi nel sostenere queste iniziative possa non solo aiutare la narrazione pubblica sulla canapa, ma possa anche contribuire a creare un clima più favorevole per lo sviluppo di questo settore emergente, promuovendo la crescita economica, la sostenibilità e la giustizia sociale. L'Associazione Canapa Sativa Italia rappresenta i coltivatori, i produttori e i rivenditori italiani.

ASSOCIAZIONE CANAPA SATIVA ITALIA CSI è un'organizzazione aperta, trasparente e disponibile a fornire assistenza e risorse a tutti gli attori del settore. L'associazione è facilmente raggiungibile per informazioni, chiarimenti o assistenza sui vari aspetti legati alla canapa. Per contattare CSI, è possibile inviare una mail all'indirizzo info@canapasativaitalia.it. Il team dell'associazione risponderà nel minor tempo possibile, fornendo le informazioni o l'assistenza richiesta. Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie, eventi e iniziative promosse da CSI, si può visitare il sito web dell'associazione all'indirizzo www.canapasativaitalia.org o seguire i canali social dell'associazione.

CSI è anche attiva nel fornire formazione e risorse informative per aiutare gli esercenti a comprendere meglio la normativa in vigore e le buone pratiche di coltivazione, produzione e vendita dei prodotti a base di canapa. Pertanto, consigliamo a tutti gli esercenti di visitare regolarmente il sito web dell'associazione e di iscriversi alla newsletter per rimanere aggiornati sulle ultime novità del settore. L'Associazione Nazionale Canapa Sativa Italia è membro del [tavolo tecnico di filiera della canapa istituito presso il MASAF](#).



INDICAZIONI PRATICHE

1. Dichiarazioni di conformità (analisi)

Per dimostrare la conformità di un prodotto a base di canapa con tutte le normative vigenti, i fornitori devono fornire prove documentate, come i risultati di analisi di laboratorio certificato Accredia che attestino il contenuto di THC del prodotto. Le prove di conformità dovrebbero essere chiare, complete e facilmente comprensibili. Se un esercente ha dubbi o domande sulla conformità di un prodotto, dovrebbe contattare il fornitore per ottenere ulteriori informazioni o chiedere l'aiuto di CSI.

Ogni lotto di prodotto dovrebbe avere una corrispondenza di lotto dichiarato sul foglio di analisi e per i commercianti che acquistano e rivendono prodotti sfusi a base di canapa, è consigliabile ripetere anche a campione le analisi. In Italia, i prodotti a base di canapa sono soggetti al limite di non essere stupefacenti.

In termini di contenuto di THC (tetraidrocannabinolo), il principale composto psicoattivo della canapa, al momento attuale ci si è attestati su un contenuto di THC nei prodotti a base di canapa pari a massimo lo 0,5%. Questo limite viene citato dalla "Circolare Salvini 31/07/18" che sancisce che oltre tale limite si possa essere soggetti ad accertamenti penali per determinare la violazione del "principio di non offensività" e quindi per valutare se si tratti di sostanza stupefacente.

È fondamentale che nelle etichette dei prodotti derivati dalla canapa industriale sia specificato "*Cannabis Sativa L. ad uso florovivaistico, consentita per usi di cui alla legge 242/16, art. 2, c. 2, lett. g, iscritta nel catalogo comune delle varietà di specie agricole con tenore di Thc non avente efficacia drogante*". **La vendita di prodotti che non rispettano i limiti di Thc consentiti e/o che non dichiarano di rispettare tali limiti e/o senza analisi certificate con corrispondenza di lotto prodotto comporta il rischio di multe, di sequestro del magazzino e di diffida/sospensione/revoca delle licenze di tabacchi/prodotti liquidi da inalazione, di denuncia penale per infrazione della legge 309/90 sugli stupefacenti**

2. I prodotti non devono essere confondibili quali succedanei del tabacco soggetti a monopolio

È fondamentale che nelle etichette dei prodotti Cannabis Light sia specificato "*non ingerire, non inalare*". *Non è un prodotto medicinale. È da intendersi solamente per uso ornamentale o decorativo, e non è destinato all'uso umano. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Vietata la vendita ai minori di 18 anni*". Non si deve in alcun modo poter confondere la vendita di prodotti a uso ornamentale con prodotti da fumo, e se tale indicazione non emerge esplicitamente si consiglia di adottare cartellonistica e indicazioni chiare di divieto di fumo.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

LIVELLO INTERNAZIONALE:

- LA SINGLE CONVENTION ON NARCOTIC DRUGS DEL 1961 DISTINGUE LA CANNABIS STUPEFACENTE DA QUELLA NON PSICOATTIVA.
- LA CONVENZIONE VIETA LA DETENZIONE, L'USO, IL COMMERCIO, L'IMPORTAZIONE, L'ESPORTAZIONE, LA FABBRICAZIONE E LA PRODUZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI, TRANNE PER SCOPI MEDICI E SCIENTIFICI.
- LA CONVENZIONE NON PONE LIMITI ALL'IMPIEGO DELLA CANAPA PER USI INDUSTRIALI.

LIVELLO EUROPEO:

- L'ARTICOLO 38 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (TFUE) STABILISCE UNA POLITICA COMUNE DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA.
- LA CANAPA È CONSIDERATA UN PRODOTTO AGRICOLO RILEVANTE PER IL MERCATO COMUNE.
- I REGOLAMENTI 1307/2013 E 1308/2013 STABILISCONO NORME PER I PAGAMENTI DIRETTI AGLI AGRICOLTORI E L'ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI AGRICOLI.

LIVELLO NAZIONALE (ITALIA):

- IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 309/1990 DISCIPLINA GLI STUPEFACENTI.
- LA LEGGE 242/2016 PROMUOVE LA COLTIVAZIONE E LA FILIERA AGROINDUSTRIALE DELLA CANAPA PER USI DIVERSI DA QUELLI MEDICI O FARMACEUTICI.
- LA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA PER USI INDUSTRIALI È CONSENTITA SENZA AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE
- LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI DERIVATI DALLA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA È CONSENTITA



GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO

La giurisprudenza relativa alla commercializzazione di prodotti a base di canapa sativa in Italia ha attraversato diverse fasi e interpretazioni. È fondamentale, dunque, per gli esercenti, avere una chiara comprensione dei principali punti di riferimento giuridici:

1. Sentenza n. 30475 del 30 maggio 2019 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: la Corte ha affermato che la vendita di prodotti derivati da Canapa Sativa L. con un contenuto di THC inferiore allo 0,5% non è punibile, a condizione che tali prodotti non abbiano effetti psicotropi e non siano destinati all'uso drogante. Questa sentenza ha rappresentato un importante punto di svolta per il settore della canapa in Italia.
2. Esiti dei procedimenti penali sulla commercializzazione dei prodotti derivati dalla canapa: numerosi procedimenti penali hanno riguardato la commercializzazione di prodotti a base di canapa. In molti casi, la giurisprudenza ha riconosciuto la legittimità della vendita di tali prodotti, purché rispettino i limiti di THC previsti dalla legge e non siano destinati all'uso drogante.
3. Decisione n. 2613/2023 del TAR Lazio e invalidità del Decreto Ministeriale del 21 gennaio 2022: il TAR del Lazio ha invalidato il decreto ministeriale che vietava la vendita di infiorescenze di canapa. Questa decisione ha confermato l'importanza della distinzione tra canapa industriale e cannabis ad alto contenuto di THC.

Questi riferimenti giurisprudenziali costituiscono un solido quadro per la comprensione della regolamentazione attuale in materia di commercializzazione di prodotti a base di Canapa Sativa L. in Italia. Come esercente, è fondamentale tenere in considerazione queste informazioni al fine di svolgere la propria attività nel rispetto della legge e nella tutela dei propri clienti. Per comprendere la portata della norma, è necessario analizzare punto per punto i rapporti tra la Legge n. 242/2016 e il DPR 309/1990 (Legge Stupefacenti), nonché la giurisprudenza penale relativa alla materia.



GIURISPRUDENZA NEL DETTAGLIO:

1 Sentenza n. 30475 del 30 maggio 2019

In seguito alla diffusione della "cannabis light" si è sviluppata una vasta giurisprudenza sia di merito che di legittimità. La questione è stata sottoposta alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con la sentenza n. 30475 del 30 maggio 2019, hanno stabilito che la commercializzazione di foglie, infiorescenze, olio e resina di Cannabis Sativa Linnaeus ottenuti dalla coltivazione di tale pianta non rientra nell'ambito di applicazione della Legge n. 242/2016, **salvo che tali derivati non siano privi di efficacia drogante o psicotropa, in base al principio di offensività. Tutta la questione in ordine alla legittimità o meno della commercializzazione delle infiorescenze ruota attorno all'inquadramento delle stesse quale prodotto agricolo e, altresì, attorno all'assenza della loro efficacia drogante.**

2 - Esiti dei procedimenti penali sulla commercializzazione dei prodotti di canapa

Sotto il profilo commerciale, la vendita di infiorescenze (conosciute come "cannabis light"), di tisane a base di fiori e foglie di cannabis sativa e di oli contenenti cannabinoidi è molto diffusa nella vita quotidiana. Quasi tutti i casi di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria a carico di produttori agricoli e commercianti e i relativi procedimenti penali per il reato di produzione e vendita di stupefacenti si sono quasi **sempre conclusi con l'archiviazione e/o l'assoluzione degli imputati, poiché viene esclusa la punibilità del reato quando è accertata l'inefficacia drogante del prodotto.**

La coltivazione e la commercializzazione della Canapa Sativa L. sono attività legalmente riconosciute e regolate. In particolare, una delle destinazioni legali di questa pianta si trova nel settore del florovivaismo, come sancito dall'articolo 2, comma 2, lettera g della legge 242/2016. È importante enfatizzare questo punto perché ci sono stati casi in cui sono state inibite attività nel settore della canapicoltura e del commercio di foglie ed infiorescenze, a causa di una conoscenza insufficiente di tale destinazione legale.

Per esercitare le attività sopra menzionate è importante gestire correttamente i codici ATECO pertinenti con il supporto di un consulente legale specializzato. **I codici ATECO di riferimento** sono: per i coltivatori 01.19.10 (coltivazioni di fiori in piena aria), 01.19.21 (coltivazioni di fiori in colture protette fuori suolo), 01.19.29 (coltivazioni di fiori in colture protette ad esclusione delle colture fuori suolo); per i grossisti/intermediari 46.22.00 (commercio all'ingrosso di fiori e piante); per i rivenditori al pubblico 47.76.10 (commercio al dettaglio di fiori e piante) e 47.19.90 (empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari).

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare del 16 luglio 2019, ha stabilito che la vendita delle infiorescenze di Canapa Sativa L. è soggetta all'applicazione dell'aliquota IVA in misura ordinaria. Questo indica un riconoscimento formale della legalità di tali prodotti da parte del fisco, altrimenti non sarebbe stato possibile fornire una regolamentazione fiscale così dettagliata. È fondamentale considerare che la Corte di Cassazione, con la sentenza a sezioni



unite del 2019, ha stabilito che è vietata la commercializzazione al pubblico di derivati delle piantagioni di Canapa Sativa L., a meno che tali prodotti non abbiano efficacia drogante. Il punto cruciale, quindi, non risiede nella presenza di THC, ma piuttosto nella sua efficacia drogante, che al momento la tossicologia forense stabilisce con una soglia di 5 mg di THC in un grammo di sostanza. Tale dato scientifico, che sostiene che lo 0,5% di THC non presenta efficacia drogante, non è mai stato messo in discussione.

3 Decisione n. 2613/2023

La recente decisione n. 2613/2023 del TAR Lazio ha confermato che la legge 242/2016 copre tutte le piante di canapa, invalidando il Decreto Ministeriale del 21 gennaio 2022, che prevedeva l'obbligo di autorizzazione per la coltivazione di canapa a fini medicinali. La giurisprudenza dell'Unione Europea ha ulteriormente consolidato questo orientamento, sottolineando l'approccio "whole plant" e riconoscendo la legalità della vendita di prodotti contenenti CBD ottenuti da piante di canapa coltivate legalmente in un altro stato membro dell'UE. Pur essendo in attesa di una regolamentazione più completa, gli operatori del settore si sono dimostrati disponibili ad aderire a nuove normative quando saranno introdotte. Nel frattempo, è importante sottolineare che i prodotti derivati dalla canapa non rappresentano un rischio per la salute pubblica e non dovrebbero essere considerati equivalenti alla cannabis illegale.

Ulteriori Considerazioni e Manuale UNODC

Nonostante le criticità segnalate dal Consiglio Superiore della Sanità nel 2018 sul consumo di cannabis light, è importante ricordare che due Ministeri hanno successivamente smentito queste affermazioni. Il **Ministero dell'Interno, nel luglio 2018**, ha riconosciuto che soltanto una concentrazione di THC pari allo 0,5% su 1 grammo di infiorescenze è considerata psicotropa, sia dalla tossicologia forense che dalla letteratura scientifica. Inoltre, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, nel maggio 2018, ha confermato che le infiorescenze rientrano nel campo delle coltivazioni destinate al florovivaismo.

Dallo studio delle normative sulla commercializzazione di infiorescenze di canapa emerge un punto fondamentale: la presenza di un contenuto di THC anche leggermente superiore allo 0,5% non è chiaramente considerata un reato. Queste infiorescenze, infatti, non avendo effetti psicotropi, non rappresentano una minaccia per la salute pubblica. Ciononostante, risulta necessario stabilire un limite di riferimento per garantire la sicurezza tossicologica dei prodotti. La sicurezza di un prodotto con un contenuto di THC inferiore allo 0,5% è consolidata. Tale limite rappresenta un punto di riferimento accettato dagli operatori che conducono scrupolosamente il campionamento europeo per verificare i limiti della propria produzione. È grazie a questo tipo di certificazioni, ottenute tramite analisi accreditate di laboratorio, che le aziende agricole possono garantire l'innocuità dei loro prodotti. L'analisi del contesto normativo e scientifico rivela inoltre che **la sola presenza di THC in una sostanza non può essere l'unico parametro per determinare se questa sia considerata stupefacente o meno** introducendo un ulteriore ragionevole dubbio.

In pratica, ciò implica che **tutti i prodotti derivati dalla canapa industriale contenenti CBD non possono essere considerati sostanze stupefacenti, soprattutto se si**



riferiscono alle varietà appartenenti al catalogo europeo generalmente classificate come varietà di Chemiotipo 3, cioè le varietà di cannabis in cui il CBD domina e il rapporto tra i cannabinoidi è molto alto, attestando oltre ogni ragionevole dubbio, secondo la scienza e l'esperienza giurisprudenziale, che queste varietà sono prive di efficacia drogante.

Per distinguere la cannabis di tipo droga dalla cannabis per scopi industriali è necessario utilizzare il rapporto dei principali cannabinoidi THC, CBN e CBD. Se l'analisi viene effettuata utilizzando la cromatografia in fase gassosa (GC) o in fase liquida (LC) e il rapporto dell'area di picco di [THC] + [CBN] : [CBD] nel cromatogramma è <1, allora la pianta di cannabis viene considerata per scopi industriali. Se il rapporto è >1, viene considerata una cannabis di tipo droga. Poiché il THC viene parzialmente ossidato in CBN dopo il taglio e la essiccazione del materiale vegetale, la somma dell'area di picco di THC e CBN viene divisa per l'area di CBD per calcolare il rapporto X.

In conclusione, l'osservanza di queste linee guida è fondamentale per operare nel settore della Canapa Sativa L. in modo legale e responsabile.

Ricorda, il rispetto dei parametri e delle normative vigenti permette di evitare rischi di multe, sequestri e sanzioni penali.

Canapa Sativa Italia

Associazione per la Cooperazione e lo Sviluppo della Canapa Italiana è un'associazione nazionale che, in qualità di membro istituzionalizzato del Ministero dell'Agricoltura e partecipante al tavolo tecnico di filiera, svolge un ruolo fondamentale nella definizione della normativa relativa alla coltivazione e alla commercializzazione della canapa industriale. La sua esperienza sulla materia la rende un'opinione autorevole ed è rappresentativa di un'ampia fetta del settore.

Associazione Canapa Sativa Italia

Contatti:

Circonvallazione Clodia, 163/167 00195 Roma C.F.: 97982440584

Email: info@canapasativaitalia.org

Cellulare e Whatsapp: 350 0882689